

DISCIPLINARE INCARICO PROFESSIONALE A PROFESSIONISTA ESTERNO

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno 15 del mese di Novembre presso gli uffici di SO.SVI.MA.SPA,

Premesso

- con deliberazione consiliare n. 3 del 12.01.2000, esecutiva a norma di legge, il Comune di Blufi ha proceduto ad acquistare n. 16 azioni della Società di Sviluppo Madonita S.p.A.;
- che la SO.SVI.MA. Spa, Agenzia di Sviluppo delle Madonie, costituita nel lontano 1997 e delegata dai Comuni aderenti alla gestione dello SUAP, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, 6° comma della L.R. 5/2011 e dall'art. 4, 5° comma del DPR 160/2010 che interviene quale "Sportello Unico per le Attività produttive denominato "SUAP MADONIE ASSOCIATO";
- che in atto lo S.U.A.P. Madonie, attivato in forza della L.R. 10/2000 e delle relative delibere di Consiglio con le quali tutti i comuni aderenti hanno delegato in capo alla SO.SVI.MA. Spa le attività proprie dello Sportello Unico e nello specifico il Comune di Blufi ha aderito al "SUAP MADONIE ASSOCIATO" con delibera di CC n. 32 del 4.08.2011.
- che il Comune di Blufi per evidenti carenze di risorse umane aventi adeguate competenze in materia di progettazione di opere infrastrutturali inserite nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche del Comune, ivi compreso gli interventi di cui si è indicata la priorità di aggiornamento, in grado di intercettare le risorse connesse al ciclo programmatorio 2014-2020 nonchè quelli relative ai bandi Ministeriali e PNRR;
- con nota prot. 6761 del 19.10.2023, la "So.Svi.Ma. S.p.A." ha risposto positivamente alla richiesta formulata dal Comune di Blufi;

Considerato

- che la società "SO.SVI.MA. Spa", erogherà il servizio finalizzato all'erogazione del supporto tecnico operativo occasionale di studio, di formazione e consulenza in favore del Comune di Blufi necessario alla progettazione di opere infrastrutturali inserite nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche del Comune di Blufi ed alla progettazione di opere infrastrutturali finalizzate ad intercettare le risorse connesse al ciclo programmatorio 2021-2027, ai bandi Ministeriali ed al PNRR.
- che detto servizio, le cui concrete modalità operative di dettaglio saranno definite di comune accordo tra i rispettivi competenti Uffici;
- che l'erogazione del servizio di che trattasi verrà esplicitata mediante l'utilizzo di un tecnico avente un'esperienza di livello junior e competenze multidisciplinari. Lo stesso sarà impegnato in maniera non esclusiva e continuativa;

Tenuto conto

- che con determina dell'A.U. n. 49/2023 si è approvato l'accordo di servizio che regola i rapporti di supporto tecnico tra la Società ed il Comune di Blufi;
- il predetto contratto di servizio è stato sottoscritto dalle parti nel mese di novembre 2023 ed è quindi operativo;
- data la numerosità degli impegni e le incombenti scadenze nelle quali la Società è, in atto, impegnata che non consentono al personale interno di far pienamente fronte alle richieste

contemplate nel richiamato contratto di servizio, si rende necessario procedere all'individuazione di un team tecnico;

Visto

- L'avviso pubblicato nel sito della SOSVIMA SPA in data 19.10.2023 dove si invitavano i soggetti interessati a presentare istanza entro e non oltre le ore 12.00 del 3.11.2023 per il profilo professionale relativo a:
- Esperto junior con qualifica di Ingegnere Edile con esperienza nella redazione di Studi di fattibilità tecnica ed economica e progettazione esecutiva di opera pubbliche, coordinamento in fase di progettazione e con iscrizione all'albo da almeno due anni;
- la documentazione probante dallo stesso prodotta a mezzo PEC il 24.10.2023, acquisita al protocollo dell'ente al n. 6838 del 24.10.2023, comprovante il possesso dei requisiti tecnici necessari ai fini della sottoscrizione del contratto;
- la nota prot. 7193 dell'8.11.2023 con la quale il R.U.P. comunicava all'Ing. Rizzitello Roberta di essere stata selezionata per il profilo di che trattasi;
- l'attestazione rilasciata in data 7 novembre 2023 dalla Procura della Repubblica Tribunale di Termini Imerese dai quali risulta l'assenza di procedimenti aperti nel casellario giudiziale;
- la dichiarazione a firma del Professionista con la quale attesta espressamente:
 - o di essere disponibile ad accettare, senza riserva alcuna il relativo incarico professionale di cui al presente Disciplinare alle condizioni di seguito riportate;
 - o di disporre delle risorse e delle capacità organizzative adeguate per l'esecuzione di tutte le attività professionali previste nel presente disciplinare;
 - o di possedere i requisiti di cui all'art. 98 del D.lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - o di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
 - o di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, contenzioso o conflitto d'interesse con l'Ente committente;
 - o di impegnarsi ad osservare le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità e patto di integrità

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto;

tra

Ficile Alessandro, Amministratore Unico della SOSVIMA Spa, con sede legale in Viale Risorgimento 13/B –Castellana Sicula, P. IVA 04533490829, quale Ente Committente del presente disciplinare d'incarico;

e

l'Ing. Rizzitello Roberta nata a Petralia Sottana il 15/08/1987 e residente a Petralia Sottana, (PA), in Via Carli Cusi, 4 - CAP 90027 - Cod.Fisc. RZZRRT87M55G511A

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

1.1 La SOSVIMA SPA, affida all' Ing. Rizzitello Roberta, come sopra identificato in seguito denominato <<Esperto Incaricato>>, il quale accetta, l'incarico di "Esperto Junior" con qualifica di Ingegnere Edile con esperienza nella redazione di Studi di fattibilità tecnica ed economica e progettazione esecutiva di opera pubbliche, coordinamento in fase di progettazione e con iscrizione all'albo da almeno due anni.

ARTICOLO 2 – REQUISITI

2.1 L'esperto incaricato con la sottoscrizione del presente atto conferma i contenuti della dichiarazione sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

2.2 In particolare, dichiara: di essere in possesso dei requisiti di legge per ottenere l'affidamento di incarichi professionali, inclusi i requisiti previsti dall'art. 80 del DLgs 50/2016 e la propria regolarità contributiva di cui all'art. 90 comma 7 del DLgs 163/2006 e s.m.i.; di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità o conflitto d'interesse di cui all'art. 53 co. 14 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; di non avere rapporti che possono essere in contrasto con l'incarico ricevuto, nonché l'assenza di qualsiasi altro impedimento previsto dalle vigenti norme in materia.

ARTICOLO 3 - DESCRIZIONE DELL'INCARICO

3.1 I contenuti dell'incarico professionale fanno riferimento alle specifiche indicate nell'Avviso pubblicato sul sito www.sosvima.com il 19.10.2023 con riferimento alla figura professionale identificata nell'articolo precedente, accettate senza riserva dal professionista all'atto di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione con dichiarazione sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

ARTICOLO 4 – CONTENUTI, MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

4.1 L'incarico, da svolgersi prevalentemente presso la sede della Società e presso la sede del Comune di Blufi (PA), in relazione alle esigenze della Società stessa, comprende le attività di progettazione di opere infrastrutturali inserite nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche del Comune di Blufi ed alla progettazione di opere infrastrutturali finalizzate ad intercettare le risorse connesse al ciclo programmatorio 2021-2027, ai bandi Ministeriali ed al PNRR.

4.2 L'erogazione del servizio di che trattasi verrà esplicita mediante l'utilizzo delle proprie competenze tecniche. Le stesse saranno impegnate in maniera non esclusiva e continuativa.

ARTICOLO 5 – DURATA

5.1 La durata dell'incarico è prevista fino all'esaurimento del plafond finanziario destinato dal Comune di Blufi al servizio di che trattasi e potrà essere prorogata d'intesa tra le parti.

ARTICOLO 6 - CORRISPETTIVO

6.1 Per l'espletamento dell'incarico all'Esperto verrà riconosciuto il compenso **imponibile (comprensivo di cassa di appartenenza) per ora lavorata pari a €. 20,10 (venti/10).**

6.2 Detto importo non include il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio per la partecipazione a riunioni, workshop e meeting, che se autorizzate preventivamente, potranno essere riconosciute a parte sulla base di apposita documentazione giustificativa.

ARTICOLO 7 – MODALITA' PAGAMENTO

7.1 Di norma il pagamento delle prestazioni oggetto del presente incarico avverrà per stati di avanzamento, dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'esperto incaricato, accompagnata dalla Relazione di sintesi dell'attività svolta.

ARTICOLO 8 – TERMINI ADEMPIMENTI E PENALI

8.1 In caso di mancata, ritardata o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli art. 10 e 11, l'Ente Committente potrà applicare la riduzione fino ad un massimo del 40% del corrispettivo pattuito a titolo di penalità.

8.2 Resta comunque inteso che tale penalità verrà irrogata a seguito di formale contestazione scritta all'Esperto incaricato, il quale dovrà rispondere entro e non oltre il termine assegnato dall'Ente Committente.

ARTICOLO 9 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

9.1 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 l'Esperto incaricato indica il seguente C.C.: IBAN IT24C 02008 32974 001218915375 intestato a UNICREDIT presso Via Primo Maggio, 19/21 - Località Bivio Madonnuzza, Petralia Soprana 90026.

9.2 Su tale conto l'Ente Committente farà confluire con apposito bonifico bancario tutte le somme relative all'incarico oggetto del presente disciplinare d'incarico.

9.3 Resta inteso che eventuali modifiche e/o variazioni che dovessero intervenire verranno formalmente comunicate per iscritto dall'Esperto incaricato in tempo utile.

ARTICOLO 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

10.1 Ai sensi dell'art. 1456 c.c., anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi i 45 (quarantacinque) giorni dalla scadenza dell'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione.

10.2 Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, per il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

10.3 Nelle ipotesi di cui sopra, la risoluzione si verificherà di diritto quando l'Ente Committente comunicherà all'Esperto incaricato che intende avvalersi della presente clausola risolutiva.

10.4 Verificandosi la risoluzione, l'Ente Committente si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatti salvi dal medesimo Ente Committente, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

ARTICOLO 11 – RECESSO

11.1 L'Ente Committente con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

11.2 In tal caso l'Esperto incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività regolarmente svolta fino a quel momento.

11.3 Il recesso dell'incarico da parte dell'Esperto incaricato, non causato da forza maggiore, comporta la perdita del diritto di qualsiasi corrispettivo.

ARTICOLO 12 – INCOMPATIBILITÀ

12.1 Per l'Esperto incaricato, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

12.2 Al riguardo l'Esperto incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con l'Ente Committente.

12.3 Lo stesso si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi.

ARTICOLO 13 – CONTROVERSIE

13.1 Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'incaricato e l'Ente Committente in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

13.2 Il Foro competente in via esclusiva, con esclusione di ogni altro foro, è fin d'ora indicato nel Tribunale di Termini Imerese.

ARTICOLO 14 - VARIE

14.1 Il presente disciplinare d'incarico è senz'altro impegnativo per il professionista mentre diventerà tale per l'Amministrazione dell'Ente Committente soltanto dopo la prescritta definitiva approvazione.

14.2 Per quanto non espressamente stabilito con il presente disciplinare d'incarico, si fa riferimento alle vigenti normative in materia.

ARTICOLO 15 - REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

15.1 La presente convenzione sarà sottoposta alla registrazione soltanto in caso d'uso e le eventuali spese saranno a carico della parte richiedente.

Fatto in duplice originale, letto, approvato e sottoscritto in segno di totale accettazione, senza riserva oggi come appresso.

L'Amministratore Unico
Alessandro Ficile

L'ESPERTO INCARICATO
Ing. Rizzitello Roberta

Il sottoscritto Incaricato Ing. Rizzitello Roberta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile dichiara di approvare il contenuto della presente convenzione che accetta in ogni sua parte nella forma in cui sopra è stata sottoscritta in calce.

F.to L'incaricato